



COMUNICATO UFFICIALE N. 104
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 91/AA al n. 95/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 140 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BANDECCHI, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel commentare a mezzo di un audio/video postato sul proprio profilo personale Instagram, la sconfitta della propria squadra in occasione della gara MODENA vs TERNANA disputata in data 27.08.22, valevole per la 3^a giornata del Campionato di Serie B e terminata con il risultato finale di 4-1, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e del prestigio propri della società MODENA FOOTBALL CLUB 2018 e per l'effetto, di riflesso e più in generale, anche dei suoi tesserati e tifosi tutti;

TERNANA CALCIO S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano BANDECCHI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI e dal Sig. Paolo Tagliavento, in qualità di vice presidente, per conto della società TERNANA CALCIO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Stefano BANDECCHI e € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SANTORUFO, Michele LACAPRA e della società A.S.D. SASSIMATERA avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO SANTORUFO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera:

a) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall' art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera, che il calciatore sig. Michele Lacapra prendesse parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera sebbene lo stesso fosse tesserato dal 17.10.2021 per la società A.S.D. Avanti Altamura;

b) in violazione dell' art. 4 , comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SIG. Abuu Ali, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera in occasione della gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

MICHELE LACAPRA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Avanti Altamura, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera senza averne titolo perché tesserato dal 17.10.2021 per la A.S.D. Avanti Altamura;

A.S.D. SASSIMATERA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Santorufò e nel cui interesse il Sig. Abuu Ali ha posto in essere atti e comportamenti di cui all'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele LACAPRA e dal Sig. Alessandro SANTORUFO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SASSIMATERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro SANTORUFO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Michele LACAPRA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. SASSIMATERA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 694 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Luciano PROCACCI, Francesco FRASCA e della società A.S.D. PENNESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO PROCACCI, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. PENNESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2, e 38, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Francesco FRASCA, all'epoca dei fatti allenatore privo di regolare tesserino per la corrente stagione, di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l'attività di allenatore della società A.S.D. PENNESE CALCIO, in mancanza di valido tesseramento;

FRANCESCO FRASCA, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti svolgente le funzioni di allenatore in un primo momento per la società A.S.D. PENNESE CALCIO, successivamente per la società ASD CUGNOLI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l'attività di allenatore per la società A.S.D. PENNESE CALCIO benché privo sia di valido tesseramento sia di regolare tesserino per la corrente stagione, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, e all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l'attività di allenatore di fatto, benché privo sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD CUGNOLI in qualità di dirigente accompagnatore) sia di regolare tesserino per la corrente stagione, per la società ASD CUGNOLI nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la A.S.D. PENNESE CALCIO pur non essendo tesserato per quest'ultima società e per essersi tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società ASD CUGNOLI senza richiedere la necessaria sospensione;

A.S.D. PENNESE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. PROCACCI Luciano e in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal sig. Francesco FRASCA l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano PROCACCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PENNESE CALCIO, e dal Sig. Francesco FRASCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Lorenzo PROCACCI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Francesco FRASCA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PENNESE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 740 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico CECCARINI, Jacopo MICHELI e Damiano VARANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO CECCARINI, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Atletico Lodigiani, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 8.5.2022 al termine della gara Atletico Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza del Lazio, tenuto una condotta offensiva e gravemente antisportiva nei confronti del pubblico presente sugli spalti e riconducibile alla squadra della Tor Sapienza;

JACOPO MICHELI, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Atletico Lodigiani, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 8.5.2022 al termine della gara Atletico Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza del Lazio, tenuto una condotta offensiva e gravemente antisportiva nei confronti del pubblico presente sugli spalti e riconducibile alla squadra della Tor Sapienza;

DAMIANO VARANO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Atletico Lodigiani, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 8.5.2022 al termine della gara Atletico Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza del Lazio, tenuto una condotta offensiva e gravemente antisportiva nei confronti del pubblico presente sugli spalti e riconducibile alla squadra avversaria della Tor Sapienza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico CECCARINI, Jacopo MICHELI e Damiano VARANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Federico CECCARINI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jacopo

MICHELI, e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Damiano VARANO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARINO e della società OLBIA CALCIO 1905 avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MARINO, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società OLBIA CALCIO 1905, in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

OLBIA CALCIO 1905, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale apparteneva il Sig. Alessandro Marino al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OLBIA CALCIO 1905;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Alessandro MARINO e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società OLBIA CALCIO 1905;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina